



# COMUNE DI MOGGIO UDINESE

Provincia di Udine

*medaglia d'oro al valore civile*

P.ZZA UFFICI, 1  
C.F. 8400 1550 304  
TEL. 0433 / 51177-51877-51888  
[www.comune.moggioudinese.ud.it](http://www.comune.moggioudinese.ud.it)

C.A.P. 33015  
P. I.V.A. 01 134 980 307  
FAX 0433 / 51371

[segreteria@com-moggio-udinese.regione.fvg.it](mailto:segreteria@com-moggio-udinese.regione.fvg.it)

## **Regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 93, c. 7-ter, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. mod. ed int.**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 in data 01.06.2015  
esecutiva a termini di legge

## **Articolo 1**

### **OBIETTIVI E FINALITA'**

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 93, c. 7-bis, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni - di seguito denominato «codice» - e si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno all'ente.
2. In caso di appalti misti, l'incentivo è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne e all'incremento della produttività ed è corrisposto tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

## **Articolo 2**

### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. Le somme di cui all'art. 93, c. 7-bis del codice sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo, di direzione lavori e di coordinamento sicurezza inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dal codice. In ogni caso, in ragione dell'abrogazione del comma 6 dell'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006, l'eventuale erogazione di incentivi per la "redazione di un atto di pianificazione comunque denominato" è da riferirsi esclusivamente ad attività direttamente collegate alla realizzazione di lavori pubblici.
3. Sono esclusi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 7-ter, 2° periodo, del D.Lgs. n.163/2006, ai fini della costituzione del "fondo per la progettazione e l'innovazione", gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio indisponibile e disponibile dell'ente.
4. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.

## **Articolo 3**

### **COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DELL'INCENTIVO**

1. Per i progetti di cui all'art. 2 l'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, è pari all'80% per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione che non può essere superiore al 2% sull'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.
2. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
3. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.
4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. A tal fine, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione, è definito uno specifico piano operativo, declinato nell'ambito del Piano esecutivo di gestione, che individua le possibili destinazioni delle risorse in oggetto nel tempo.

## **Articolo 4**

### **CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI**

1. Gli affidamenti delle attività di cui all'articolo 2 sono effettuati con provvedimento del responsabile preposto alla struttura competente, garantendo, laddove possibile, un'opportuna rotazione.
2. Lo stesso responsabile preposto alla struttura competente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso responsabile preposto alla struttura competente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo :
  - a) il responsabile del procedimento;
  - b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti previsti dal codice assumono la responsabilità professionale del progetto sottoscrivendo i relativi elaborati;
  - c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
  - d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;
  - e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione, al quale, in entrambi i casi, non è dovuto ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate;
  - f) i collaboratori tecnici che, pur non sottoscrivendo il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, sottoscrivendoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
  - g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non sottoscrivendo il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del responsabile degli uffici e dei servizi, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.
5. Il personale incaricato della progettazione e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche in orario straordinario; tuttavia le ore eccedenti tale orario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal CCNL, solo se preventivamente autorizzate dal responsabile degli uffici e dei servizi e secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con altra disposizione da parte dell'ente.

## **Articolo 5**

### **RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO**

1. Il compenso incentivante di cui all'art. 93 commi 7 bis e 7 ter del Codice riferito alle opere o lavori pubblici è così stabilito in base alle seguenti classi di importo:

- a) per progetti di importo sino a € 150.000,00: 2%
- b) per progetti di importo superiore a € 150.000,00 e fino a € 750.000,00: 1,90%
- c) per progetti di importo superiore a € 750.000,00 e fino a € 5.000.000,00: 1,75%

2. L'incentivo determinato con i criteri di cui al comma 1 è ripartito come segue:

a	Attività del Responsabile unico del procedimento in relazione ad atti di progettazione collegati alla realizzazione di opere pubbliche ed in relazione al complessivo svolgimento interno dell'attività di progettazione .  Nel caso in cui l'appalto dei lavori fosse delegato alla Centrale Unica di Committenza istituita presso la <i>Comunità Montana del Gemonese - Canal del Ferro - Val Canale</i> la quota del 10 % del 33 % dovrà essere liquidata e pagata a favore della Comunità montana.	%	33
b	Redazione del progetto preliminare, da attribuire ai Tecnici che lo hanno redatto e che, nell'ambito delle competenze professionali ad essi ascrivibili, assumono la responsabilità della progettazione, firmando i relativi elaborati	%	4
c	Redazione del progetto definitivo, da attribuire ai Tecnici che lo hanno redatto e che, nell'ambito delle competenze professionali ad essi ascrivibili, assumono la responsabilità della progettazione, firmando i relativi elaborati	%	8
d	Redazione del progetto esecutivo, da attribuire ai Tecnici che lo hanno redatto e che, nell'ambito delle competenze professionali ad essi ascrivibili, assumono la responsabilità della progettazione, firmando i relativi elaborati (In caso di redazione di progetto definitivo - esecutivo congiunto e fuso in unica fase la percentuale verrà sommata).	%	10
e	Attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e redazione del piano di sicurezza e coordinamento, da attribuire al Tecnico che, nell'ambito delle competenze professionali allo stesso ascrivibili, ne svolge le funzioni e ne assume la relativa responsabilità, firmando il Piano di sicurezza e di coordinamento	%	3
f	Direzione dei lavori, misura, contabilità e redazione dei relativi atti	%	20
g	Attività di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, da attribuire al Tecnico che, nell'ambito delle competenze professionali allo stesso ascrivibili, ne svolge le funzioni e ne assume la relativa responsabilità	%	3
h	Collaudo o certificato di regolare esecuzione, da attribuire al tecnico che firma gli atti di collaudo o il certificato di regolare esecuzione (nei casi in cui, a norma di legge, quest'ultimo sostituisca il certificato di collaudo)	%	3
i	Attività di collaborazione tecnica ed amministrativa, da attribuire al personale tecnico ed amministrativo che contribuisce alla redazione degli atti necessari finalizzati alla realizzazione dell'opera o lavoro	%	16

3. Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate alle lettere da a) a i) del precedente comma, le percentuali relative ad ogni singola attività vengono sommate.

## Articolo 6

### INCARICHI INTERI O PARZIALI PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI

1. Il compenso per la redazione di progetti, verrà calcolato in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all'art.5.

3. Qualora alcune parti o livelli di progettazione o consulenze su specifiche problematiche vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà determinato proporzionalmente all'impegno del personale interno valutato dal responsabile degli uffici e dei servizi preposto alla struttura competente. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno entra a far parte delle economie di spesa.

4. In caso di approvazione di "perizia di variante e suppletiva" in corso d'opera ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 161 del d.P.R. n. 207/2010, essendo in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività di progettazione e di valutazione tecnico-amministrativa da parte del RUP, nonché di prestazioni da svolgere in fase esecutiva dal Direttore dei Lavori e dal collaudatore, l'incentivo va riconosciuto pienamente agli aventi titolo (in funzione delle attività effettivamente svolte dal personale dipendente) sull'importo aggiuntivo di stima (maggior costo calcolato a prezzi di progetto e con l'aggiunta degli eventuali nuovi prezzi concordati con il D.L.) approvato con la stessa perizia di variante e suppletiva (senza depurare il ribasso offerto dall'appaltatore) considerando, quindi, l'importo di perizia (al lordo del ribasso offerto) dell' "atto di sottomissione" ovvero, qualora l'incremento di spesa superi il "quinto d'obbligo" contrattuale, dell' "atto aggiuntivo al contratto principale", ai sensi di quanto previsto dall'art. 161, comma 4, 3° e 4° periodo, del D.P.R. n. 207/2010), fatte comunque salve le eventuali riduzioni da applicare alla quota complessiva di "incentivo di progettazione interna" qualora ricorrano i presupposti e/o le condizioni indicate nel presente regolamento.

## **Articolo 7**

### **TERMINI PER LE PRESTAZIONI**

1. Con il provvedimento di incarico vengono stabiliti i termini per la conclusione del procedimento di redazione del progetto (eventualmente diversificando le scadenze temporali di redazione degli elaborati in funzione dei tre livelli di progettazione previsti dall'art. 93, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs. n. 163/2006: preliminare, definitivo ed esecutivo) e/o dell'eventuale atto di pianificazione urbanistico necessario all'approvazione del progetto dell'opera pubblica da porre a base di gara.

## **Articolo 8**

### **PENALITA' PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI**

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 7-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la liquidazione dell' "incentivo di progettazione interna" deve tenere conto dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

2. In particolare, qui di seguito, si stabiliscono i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo (il quale deve essere redatto nel rispetto dell'art. 16 del Regolamento di attuazione del codice dei contratti), depurati del ribasso d'asta offerto dall'appaltatore (si considera, cioè, ai fini della riduzione dell' "incentivo di progettazione interna" l'incremento del costo contrattuale, applicando il ribasso offerto in sede di gara dall'appaltatore sui prezzi unitari di progetto o sui nuovi prezzi concordati con il Direttore dei Lavori).

3. Ai fini dell'applicazione di quanto indicato nel precedente comma 2 in relazione alla dovuta riduzione delle risorse finanziarie relative alla liquidazione dell' "incentivo di progettazione interna", connessa alla singola opera o lavoro ed a fronte di incrementi dei tempi previsti contrattualmente per la realizzazione dei lavori, si precisa che non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi aggiuntivi conseguenti a sospensioni concesse per l'approvazione delle "varianti in corso d'opera" ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs. n. 163/2006 (è esclusa l'ipotesi della variante in corso d'opera da approvare per errori od omissioni progettuali: in tal caso si dovranno considerare gli incrementi temporali ai fini della riduzione degli incentivi).

4. In caso di mancato rispetto dei termini come determinati nel precedente articolo per cause ascrivibili ed imputabili al personale dipendente dell'ente e non per fatti non dipendenti dalla volontà dello stesso, si applica una "penale" riducendo il fondo per "incentivo di progettazione" da ripartire e da liquidare ai sensi del presente regolamento, nelle seguenti misure:

- a. incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
- b. incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
- c. incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.

5. Qualora si verificassero, per cause ascrivibili ed imputabili al personale dipendente dell'ente e non per fatti non dipendenti dalla volontà dello stesso, incrementi dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo per le attività previste dall'articolo 2 (anche se derivanti dall'approvazione delle "varianti in corso d'opera" indicate nel precedente comma 3 - N.B.: l'art. 93, comma 7-ter, 4° periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 non disapplica la riduzione dell'incentivo per i costi aggiuntivi derivanti da "varianti in corso d'opera", ma solo per gli incrementi dei tempi di esecuzione dei lavori derivanti da "varianti in corso d'opera"), si applicano le seguenti penali:

- a. incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico del progetto esecutivo: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
- b. incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico del progetto esecutivo: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
- c. incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico del progetto esecutivo: riduzione dell'incentivo pari al 50%.

6. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto al quadro economico del progetto esecutivo per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:

- a. incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;
- b. incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%;
- c. incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell'incentivo pari al 60%.

## **Articolo 9**

### **PAGAMENTO DEL COMPENSO**

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal responsabile preposto alla struttura competente, ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione o dell'atto di collaudo, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte, nel rispetto dei tempi e dei costi previsti, e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.

2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico individuale complessivo annuo lordo.

## **Art. 10**

### **ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE**

1. I progetti di opere pubbliche e di lavori pubblici (o gli atti di pianificazione urbanistica comunque denominati da redigere ed approvare in relazione alla specifica opera pubblica) sono redatti dall'ufficio tecnico comunale o in parte da tecnici dipendenti dell'amministrazione e in parte da tecnici liberi professionisti: in tal caso la quota di incentivo viene calcolata solo sulle prestazioni rese dai tecnici comunali ai sensi del combinato disposto dei precedenti Artt. 5 e 6) e sono firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione.

2. Il RUP deve essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 10, commi 5 e 6, del Codice dei contratti pubblici e dall'art. 9, comma 4, del Regolamento di attuazione del codice dei contratti.

3. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, se sono in servizio presso l'amministrazione, ovvero hanno ricoperto incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni, risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed hanno svolto e collaborato ad attività di progettazione.

## **Art. 11**

### **POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE DEI DIPENDENTI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE**

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 90, comma 5, del Codice dei contratti e dell'art. 270 del Regolamento di attuazione del codice dei contratti, l'amministrazione provvede, a fare data dal contratto stipulato con l'appaltatore dell'opera pubblica o dei lavori pubblici da realizzare, a contrarre garanzia (polizza) assicurativa per la copertura dei rischi professionali a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, sostenendo l'onere del premio assicurativo con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa specificatamente previsti dall'amministrazione (l'art. 92, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, dispone che tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento è compreso anche il premio assicurativo da pagare per la stipula delle polizze favore dei dipendenti incaricati della progettazione).

2. L'importo da garantire non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per l'approvazione delle "varianti in corso d'opera" di cui all'art. 132, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 163/2006 qualora determinate da errori od omissioni progettuali.

3. La polizza assicurativa di cui ai precedenti commi 1 e 2 è aggiuntiva a quella che copre i rischi dei dipendenti derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche.

## **Art. 12**

### **RESPONSABILITÀ**

1. I titolari degli incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dall'amministrazione comunale in conseguenza di errori ed omissioni del progetto preliminare, definitivo o esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

## **Art. 13**

### **PROPRIETÀ DEI PROGETTI**

1. I progetti elaborati dall'ufficio tecnico, restano di proprietà piena ed esclusiva dell'amministrazione comunale, la quale può farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

## **Art. 14**

### **FONDO INCENTIVANTE PER PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE**

1. In caso di approvazione di "perizia di variante e suppletiva" in corso d'opera, ammissibile ai sensi di legge (art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e art. 161 del d.P.R. n. 207/2010), il "fondo per la progettazione e l'innovazione" è incrementato in base agli stessi criteri indicati nei precedenti Artt. 1 e 6, sull'importo aggiuntivo di stima (maggior costo calcolato a prezzi di progetto e con l'aggiunta degli eventuali nuovi prezzi concordati con il D.L.) approvato con la stessa perizia di variante e suppletiva (senza depurare il ribasso offerto dall'appaltatore) considerando, quindi, l'importo di

perizia (al lordo del ribasso offerto) dell' "atto di sottomissione" ovvero, qualora l'incremento di spesa superi il "quinto d'obbligo" contrattuale, dell' "atto aggiuntivo al contratto principale", ai sensi dell'art. 161, comma 4, 3° e 4° periodo, del D.P.R. n. 207/2010 .

#### **Art. 15**

##### **ORARIO DI LAVORO E SPESE ACCESSORIE**

1. L'attività di progettazione viene espletata durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

#### **Art. 16**

##### **TUTELA DEI DATI PERSONALI**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

#### **Art. 17**

##### **NORME ABROGATE**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

2. In particolare, con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il previgente "Regolamento per la disciplina del fondo di cui all'art.11 della L.R. 14/2002 e succ. mod. ed int. ", il quale era stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 07/05/2007 ai sensi dell'art. 48 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., nonché ogni altra disposizione in materia con il presente regolamento contrastante.

#### **Art. 18**

##### **PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e succ. modif., è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### **Art. 19**

##### **CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
  - a. le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
  - b. lo statuto comunale;
  - c. gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
  - d. I contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto.



## **Art. 20**

### **RINVIO DINAMICO**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

## **Art. 21**

### **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione. Da tale data dovranno essere applicati i criteri di riparto e di liquidazione degli "incentivi di progettazione interna" al personale dipendente dell'ente indicati nel presente regolamento .

Moggio Udinese li, 01/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Martino Del Negro

IL SINDACO

F.to Ing. Giorgio Filafferro